

LA FAMIGLIA ANAGRAFICA

La legge anagrafica italiana

In Italia l'anagrafe è regolata dalla legge n. 1228/54 (qui di seguito indicata come la « Legge »), nonché dal suo regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89 e successive modificazioni (qui di seguito indicato come « Regolamento »).

La Legge organizza l'anagrafe in schedari che raccolgono in ordine alfabetico le schede individuali di tutti gli abitanti stabilmente residenti nel territorio comunale, nonché in ordine numerico progressivo le schede di famiglia e di convivenza. Ciascuna di queste ultime registra una situazione di fatto, ovvero raggruppa gli abitanti del comune in base al criterio principale del luogo di abitazione.

Il Regolamento definisce il concetto di «famiglia anagrafica» quale formazione costituita da persone che coabitino e sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche solo da « vincoli affettivi », nonché quello di « convivenza anagrafica » quale insieme di persone normalmente e abitualmente coabitanti nello stesso comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili.

Le persone addette alla famiglia anagrafica o alla convivenza anagrafica per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate rispettivamente membri della famiglia, se sussistono vincoli affettivi, o altrimenti membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. Infatti le persone sole o quelle che pur coabitando con altri non sono legate a questi da nessun vincolo o per nessun motivo, costituiscono famiglia anagrafica a sé stante (art. 4, comma 2 reg.). Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Le due fattispecie - famiglia e convivenza- definite dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, sono accomunate dal fatto di riferirsi a più persone coabitanti e si distinguono, invece, per almeno un elemento, ovvero l'esistenza o la mancanza di parentela o di un vincolo affettivo tra le persone che coabitano. La prova dei vincoli affettivi viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della dell'iscrizione o modifica anagrafica della famiglia o della convivenza. Pertanto l'esistenza del vincolo affettivo è da solo sufficiente a creare la « famiglia anagrafica ».

L'anagrafe è momento di registrazione di situazioni di fatto, il compito dell'anagrafe è quello di rispecchiare lo stato di fatto ovvero la situazione reale, registrando le persone stabilmente residenti in un determinato territorio comunale e fornendo per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti ed aventi i precisati vincoli, anche solo affettivi, che costituiscono appunto le « famiglie anagrafiche », o coabitanti per altri motivi che, invece, costituiscono le « convivenze anagrafiche ».

La legge 1228/54 prevede difatti per tutti l'obbligo di iscriversi nei registri anagrafici entro 20 giorni dalla fissazione della dimora in un comune o dalla costituzione di una famiglia o convivenza anagrafica, nonché di comunicare tutte le modifiche successive, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa (combinato disposto degli artt. 13, comma 2 del regolamento e art. 11 della Legge).

Il Regolamento prevede che l'esistenza del solo legame affettivo sia sufficiente per la costituzione di una famiglia anagrafica ed anzi prescrive che la sua costituzione o modificazione debba essere obbligatoriamente registrata all'anagrafe (art. 13, comma 1 lett. b) reg.) - registrazione che si può effettuare anche attraverso dichiarazione resa con una raccomandata postale (art. 13, comma 3 reg.). In mancanza di comunicazione, l'ufficio anagrafico deve procedere all'iscrizione d'ufficio, una volta che acquisisce le informazioni che comportano l'istituzione o la modificazione di posizioni anagrafiche (art. 15, comma 1 reg.). Ciascun componente della famiglia può rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni anagrafiche degli altri componenti della famiglia (art. 6, comma 1 reg.).

Il certificato di residenza e quello di stato di famiglia (anagrafica) devono contenere (art. 35, comma 1 reg.) l'indicazione del comune e della data di rilascio, l'oggetto della certificazione, le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio. Il certificato deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato (art. 35, comma 3 reg.).

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, lo Stato di famiglia può anche essere sostituito da un'autocertificazione. L'ufficiale di anagrafe ha sempre il potere di verificare che la situazione di fatto precedentemente dichiarata e che si certifica o si chiede di certificare, sia ancora esistente (combinato disposto degli artt. 4 della Legge e 19 del Regolamento). In caso contrario, al richiedente il certificato verrà comminata una sanzione amministrativa per non aver provveduto nei termini a comunicare la dovuta modificazione.

È previsto altresì che possano essere richieste attestazioni o certificazioni di « ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici » - ad esclusione delle informazioni relative alla professione o ai titoli di studio -, ma l'ufficiale di anagrafe può rilasciarle solo su espressa disposizione del sindaco, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse (art. 33, comma 2 reg.).

Tutte le persone facenti parte di una famiglia anagrafica (ma anche di una convivenza anagrafica) possono richiedere che venga loro rilasciata l'attestazione o certificazione di ogni informazione registrata nella scheda di famiglia, che riguardi la stessa famiglia e le persone che la costituiscono.

Per quanto riguarda le schede di famiglia, queste devono essere conformi all'esemplare predisposto dall'istituto centrale di statistica e devono riportare « le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono » (art. 21, comma 1 reg.), nonché le loro modificazioni (art. 21, comma 4 reg.), con l'indicazione di uno dei componenti la famiglia quale « intestatario della scheda ».

Stesso discorso vale per la convivenza anagrafica, la cui scheda di registrazione deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie di essa (art. 22 reg.).

Nelle schede individuali, invece, devono essere indicati il sesso, la data, il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (art. 20 reg.).

Giova inoltre rammentare che tutti gli atti anagrafici sono atti pubblici (art. 1, comma 3 della Legge).

Attestati di costituzione di Famiglia Affettiva

Il già richiamato art. 33, comma 2 del Regolamento riconosce direttamente al sindaco il potere di autorizzare il rilascio di certificati o attestazioni che contengano ogni altro dato, desumibile dai registri anagrafici, che usualmente non compaia nei certificati di stato di famiglia e di residenza. Quindi è già nel potere del sindaco disporre direttamente il rilascio di una simile certificazione.

Esclusi quei dati che il Regolamento stesso prevede che non si debbano certificare, nello stato di famiglia manca proprio il dato relativo al legame affettivo che caratterizza la fattispecie famiglia anagrafica. Dal momento che, come detto in precedenza, il legame affettivo è un dato che l'anagrafe deve raccogliere perchè lo impongono la Legge e il Regolamento (non fosse altro per distinguere la famiglia anagrafica affettiva dalle convivenze anagrafiche), allora il sindaco può ordinare all'anagrafe, se richiestogli, un'attestazione nella quale si certifichi che la coppia richiedente è una coppia di fatto legata da vincoli affettivi.

Il rilascio dell'attestazione di famiglia anagrafica affettiva costituisce applicazione corretta ed efficace della legge anagrafica: corretta perché si dà piena attuazione alla Legge che distingue le relazioni affettive da altre forme di convivenza; efficace perché permette alle coppie che lo richiedono di poterlo utilizzare per esercitare quei diritti che la legge già oggi gli riconosce.

